

APPALTO GTT N. 7/2012

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI REPERIBILITA’ PER IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI DEI PARCHEGGI ED UFFICI IN CARICO ALLA DIREZIONE PARCHEGGI DI GTT”

CHIARIMENTO (n. 3)

Con riferimenti ad alcuni quesiti pervenuti in merito ai lavori analoghi eseguiti ed al numero di referenze bancarie si precisa quanto segue:

➤ Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, il Concorrente deve presentare una propria dichiarazione in merito ai contratti analoghi eseguiti al fine di dimostrare la capacità tecnica. Sarà onere della stazione appaltante effettuare le opportune verifiche secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

➤ L'art. 41 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) espressamente prevede al primo comma che “Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; ...”.

La stessa norma statuisce al terzo comma che, “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.

Pertanto, la norma da ultimo richiamata comporta, da una parte, l’onere del concorrente, impossibilitato a presentare le due referenze richieste dal bando, di indicare i “giustificati motivi” dell’impedimento e allegare “qualsiasi altro documento” idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria; dall’altra, l’obbligo della stazione appaltante di valutare la idoneità della documentazione “alternativa” presentata per dimostrare la capacità del concorrente.

In questo senso non sarebbe sufficiente, per esempio, limitarsi a presentare una sola referenza bancaria senza nulla dichiarare in ordine ai “giustificati motivi” dell’impossibilità di presentarne due e senza presentare documentazione “alternativa” (per esempio bilanci, dichiarazione IVA, ecc.) a supporto del possesso del requisito in contestazione.

In definitiva, alla luce della richiamata disciplina codicistica e dei principi ad essa sottesi, la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non è un requisito rigido dovendosi conciliare l’esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con la conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate.

Pertanto la previsione del bando di gara che richiede due referenze bancarie va letta ed intesa alla luce della disciplina vigente di cui all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, cosicché se il concorrente motivatamente giustifica l’impossibilità di presentare le referenze richieste, allo stesso va consentito di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che sia considerato idoneo dalla stazione appaltante.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Diego Donadello)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE